SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARIO N. 97

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 marzo 2006.

Pubblicazione del 21° Gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza approvate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

06A03582

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n. **153.**

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 248 *(Targa per ciclomotori)*. — *1.* La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 249 *(Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori)*. — *1.* In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori*»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente: «Essa»;

f) il comma 6 è soppresso;

g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 251 *(Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). — 1.* Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 252 *(Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). — 1.* In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».

Art. 6.

Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 1.

Art. 7.

Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 2.

Art. 8.

Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 è inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. È fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 263

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 6)

FIGURA III 3 ART.250 – TARGA DEI CICLOMOTORI
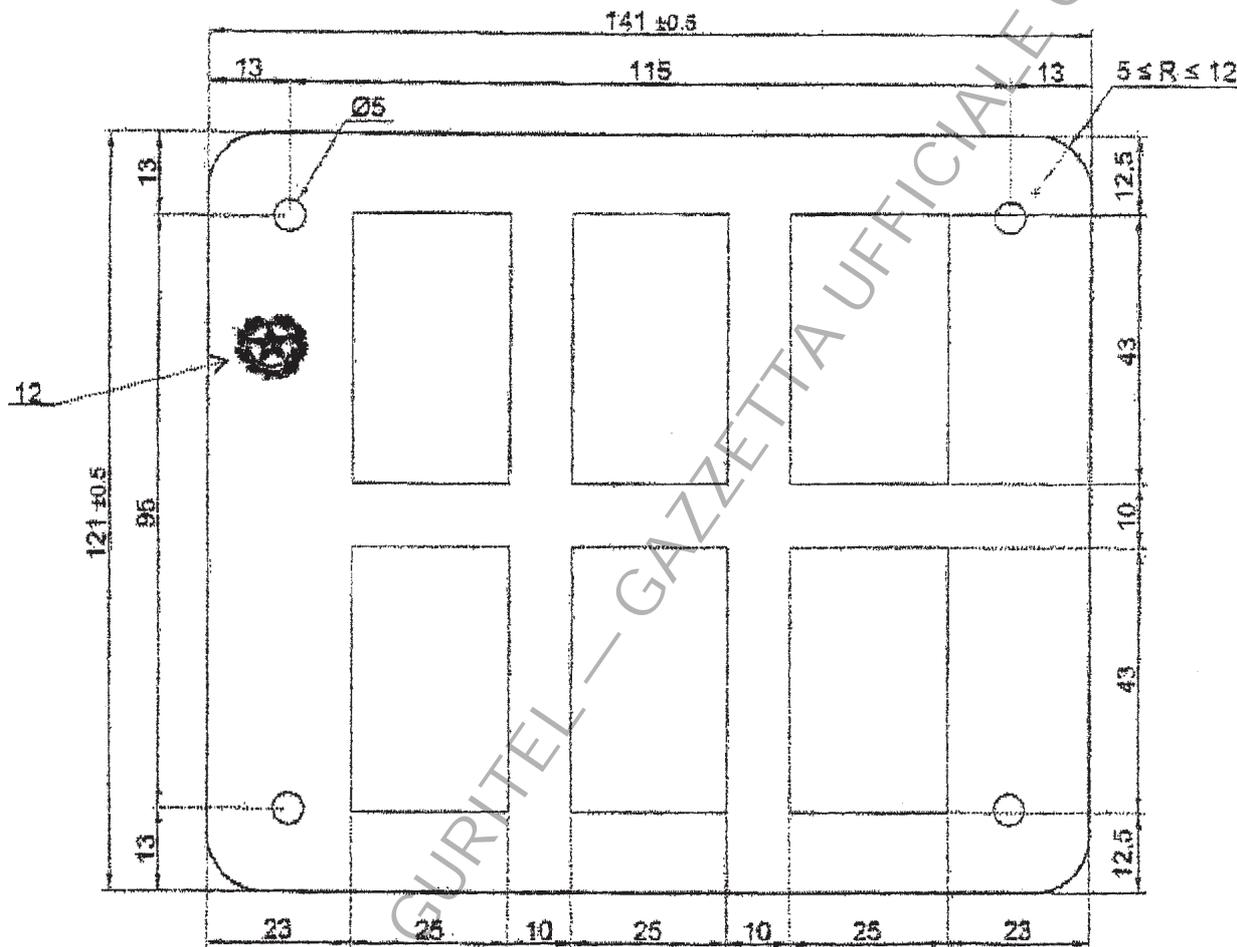
Raggio di curvatura della targa imbutita: 5 mm. ≤R ≤12 mm.
Coloritura nero dell'imbutitura del bordo perimetrale 4 mm. ± 0.5
Spessore caratteri 5mm.
Imbutitura del marchio ufficiale della Repubblica italiana 0.5 mm ± 0.1.

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 7)

TABELLA III 2 ART. 250 – CARATTERI PER LE TARGHE DEI CICLOMOTORI

B C D F G H

J K L M N P

W X Y R S T

V Z 2 3 4

5 6 7 8 9

5

43

25

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 8)

Figura III. 3/a
Art. 251

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CENTRO SERVIZI
MOTORIZZAZIONE

ABILITATO AL RILASCIO DI:

- Certificati di circolazione e targhe per ciclomotori

TITOLARE: ....
ABILITAZIONE: n. .... del ....

ENTE VIGILANTE: Ufficio Motorizzazione Civile
di ....

Dimensioni minime:
a) altezza: mm. 300
b) larghezza mm. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il testo dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., è il seguente:

«Art. 97 *(Circolazione dei ciclomotori)*. — 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71 a € 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35 a € 143.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21 a € 85.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2003, n. 149 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1º agosto 2003, n. 214 (*Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2003, n. 186, S.O.).

— Gli articoli da 248 a 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., modificati dal presente decreto, recavano:

«Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.). — *(Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione)*».

«Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.). — *(Trasferimento di proprietà dei ciclomotori)*».

«Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.). — *(Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)*».

«Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.). — *(Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)*».

«Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.). — *(Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori)*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, modificato dal presente decreto:

«Art. 250 (Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori). — *1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.*

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.

3. *(Soppresso).*

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita *dal Dipartimento per i trasporti terrestri.*

5. *La targa non deve essere necessariamente illuminata*, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. *Essa* deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

6. *(Soppresso).*

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate *nei commi 1 e 2.*».

Nota all'art. 9:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 si vedano le note alle premesse.

06G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2006.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1º aprile 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005, che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati trimestralmente;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel primo trimestre dell'anno 2006, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere quella di euro 160,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad euro 160,00 per chilogrammo convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette è fissata, con decorrenza 1° aprile 2006, secondo quanto riportato nella tabella allegato *A)*.

Detta tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2006.

Roma, 4 aprile 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 106

ALLEGATO

TABELLA A SIGARETTE €					
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,00	12,77	21,28	93,60	127,65	(*)
0,27	12,80	21,33	93,60	128,00	
1,00	12,90	21,50	93,60	129,00	
1,73	13,00	21,67	93,60	130,00	
2,47	13,10	21,83	93,60	131,00	
3,20	13,20	22,00	93,60	132,00	
3,93	13,30	22,17	93,60	133,00	
4,67	13,40	22,33	93,60	134,00	
5,03	13,45	22,42	93,60	134,50	
5,40	13,50	22,50	93,60	135,00	
6,13	13,60	22,67	93,60	136,00	
6,87	13,70	22,83	93,60	137,00	
7,60	13,80	23,00	93,60	138,00	
8,33	13,90	23,17	93,60	139,00	
9,07	14,00	23,33	93,60	140,00	
9,80	14,10	23,50	93,60	141,00	
10,53	14,20	23,67	93,60	142,00	
11,27	14,30	23,83	93,60	143,00	
12,00	14,40	24,00	93,60	144,00	
12,37	14,45	24,08	93,60	144,50	
12,73	14,50	24,17	93,60	145,00	
13,47	14,60	24,33	93,60	146,00	
14,20	14,70	24,50	93,60	147,00	
14,57	14,75	24,58	93,60	147,50	
14,93	14,80	24,67	93,60	148,00	
15,30	14,85	24,75	93,60	148,50	
15,67	14,90	24,83	93,60	149,00	
16,40	15,00	25,00	93,60	150,00	
17,13	15,10	25,17	93,60	151,00	
17,87	15,20	25,33	93,60	152,00	
18,23	15,25	25,42	93,60	152,50	
18,60	15,30	25,50	93,60	153,00	
19,33	15,40	25,67	93,60	154,00	
20,07	15,50	25,83	93,60	155,00	
20,80	15,60	26,00	93,60	156,00	
21,53	15,70	26,17	93,60	157,00	
21,90	15,75	26,25	93,60	157,50	
22,27	15,80	26,33	93,60	158,00	
23,00	15,90	26,50	93,60	159,00	
23,73	16,00	26,67	93,60	160,00	
23,92	16,10	26,83	94,15	161,00	
24,11	16,20	27,00	94,69	162,00	
24,20	16,25	27,08	94,97	162,50	
24,29	16,30	27,17	95,24	163,00	
24,48	16,40	27,33	95,79	164,00	
24,66	16,50	27,50	96,34	165,00	
24,85	16,60	27,67	96,88	166,00	
25,04	16,70	27,83	97,43	167,00	
25,12	16,75	27,92	97,71	167,50	

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
25,22	16,80	28,00	97,98	168,00
25,40	16,90	28,17	98,53	169,00
25,60	17,00	28,33	99,07	170,00
25,78	17,10	28,50	99,62	171,00
25,96	17,20	28,67	100,17	172,00
26,06	17,25	28,75	100,44	172,50
26,15	17,30	28,83	100,72	173,00
26,34	17,40	29,00	101,26	174,00
26,52	17,50	29,17	101,81	175,00
26,71	17,60	29,33	102,36	176,00
26,89	17,70	29,50	102,91	177,00
26,99	17,75	29,58	103,18	177,50
27,08	17,80	29,67	103,45	178,00
27,27	17,90	29,83	104,00	179,00
27,45	18,00	30,00	104,55	180,00
27,63	18,10	30,17	105,10	181,00
27,83	18,20	30,33	105,64	182,00
27,91	18,25	30,42	105,92	182,50
28,01	18,30	30,50	106,19	183,00
28,19	18,40	30,67	106,74	184,00
28,38	18,50	30,83	107,29	185,00
28,57	18,60	31,00	107,83	186,00
28,75	18,70	31,17	108,38	187,00
28,85	18,75	31,25	108,65	187,50
28,94	18,80	31,33	108,93	188,00
29,12	18,90	31,50	109,48	189,00
29,31	19,00	31,67	110,02	190,00
29,50	19,10	31,83	110,57	191,00
29,68	19,20	32,00	111,12	192,00
29,78	19,25	32,08	111,39	192,50
29,87	19,30	32,17	111,66	193,00
30,06	19,40	32,33	112,21	194,00
30,24	19,50	32,50	112,76	195,00
30,42	19,60	32,67	113,31	196,00
30,62	19,70	32,83	113,85	197,00
30,70	19,75	32,92	114,13	197,50
30,80	19,80	33,00	114,40	198,00
30,98	19,90	33,17	114,95	199,00
31,17	20,00	33,33	115,50	200,00
31,36	20,10	33,50	116,04	201,00
31,54	20,20	33,67	116,59	202,00
31,73	20,30	33,83	117,14	203,00
31,91	20,40	34,00	117,69	204,00
32,10	20,50	34,17	118,23	205,00
32,29	20,60	34,33	118,78	206,00
32,47	20,70	34,50	119,33	207,00
32,65	20,80	34,67	119,88	208,00
32,85	20,90	34,83	120,42	209,00
33,03	21,00	35,00	120,97	210,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
33,21	21,10	35,17	121,52	211,00
33,40	21,20	35,33	122,07	212,00
33,59	21,30	35,50	122,61	213,00
33,77	21,40	35,67	123,16	214,00
33,96	21,50	35,83	123,71	215,00
34,14	21,60	36,00	124,26	216,00
34,33	21,70	36,17	124,80	217,00
34,52	21,80	36,33	125,35	218,00
34,70	21,90	36,50	125,90	219,00
34,88	22,00	36,67	126,45	220,00
35,08	22,10	36,83	126,99	221,00
35,26	22,20	37,00	127,54	222,00
35,44	22,30	37,17	128,09	223,00
35,64	22,40	37,33	128,63	224,00
35,82	22,50	37,50	129,18	225,00
36,00	22,60	37,67	129,73	226,00
36,19	22,70	37,83	130,28	227,00
36,38	22,80	38,00	130,82	228,00
36,56	22,90	38,17	131,37	229,00
36,75	23,00	38,33	131,92	230,00
36,93	23,10	38,50	132,47	231,00
37,12	23,20	38,67	133,01	232,00
37,31	23,30	38,83	133,56	233,00
37,49	23,40	39,00	134,11	234,00
37,67	23,50	39,17	134,66	235,00
37,87	23,60	39,33	135,20	236,00
38,05	23,70	39,50	135,75	237,00
38,23	23,80	39,67	136,30	238,00
38,42	23,90	39,83	136,85	239,00
38,61	24,00	40,00	137,39	240,00
38,79	24,10	40,17	137,94	241,00
38,98	24,20	40,33	138,49	242,00
39,16	24,30	40,50	139,04	243,00
39,35	24,40	40,67	139,58	244,00
39,54	24,50	40,83	140,13	245,00
39,72	24,60	41,00	140,68	246,00
39,90	24,70	41,17	141,23	247,00
40,10	24,80	41,33	141,77	248,00
40,28	24,90	41,50	142,32	249,00
40,46	25,00	41,67	142,87	250,00
40,66	25,10	41,83	143,41	251,00
40,84	25,20	42,00	143,96	252,00
41,02	25,30	42,17	144,51	253,00
41,21	25,40	42,33	145,06	254,00
41,40	25,50	42,50	145,60	255,00
41,58	25,60	42,67	146,15	256,00
41,77	25,70	42,83	146,70	257,00
41,95	25,80	43,00	147,25	258,00
42,14	25,90	43,17	147,79	259,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
42,33	26,00	43,33	148,34	260,00
42,51	26,10	43,50	148,89	261,00
42,69	26,20	43,67	149,44	262,00
42,89	26,30	43,83	149,98	263,00
43,07	26,40	44,00	150,53	264,00
43,25	26,50	44,17	151,08	265,00
43,44	26,60	44,33	151,63	266,00
43,63	26,70	44,50	152,17	267,00
43,81	26,80	44,67	152,72	268,00
44,00	26,90	44,83	153,27	269,00
44,18	27,00	45,00	153,82	270,00
44,37	27,10	45,17	154,36	271,00
44,56	27,20	45,33	154,91	272,00
44,74	27,30	45,50	155,46	273,00
44,92	27,40	45,67	156,01	274,00
45,12	27,50	45,83	156,55	275,00
45,30	27,60	46,00	157,10	276,00
45,48	27,70	46,17	157,65	277,00
45,67	27,80	46,33	158,20	278,00
45,86	27,90	46,50	158,74	279,00
46,04	28,00	46,67	159,29	280,00
46,23	28,10	46,83	159,84	281,00
46,42	28,20	47,00	160,38	282,00
46,60	28,30	47,17	160,93	283,00
46,79	28,40	47,33	161,48	284,00
46,97	28,50	47,50	162,03	285,00
47,16	28,60	47,67	162,57	286,00
47,35	28,70	47,83	163,12	287,00
47,53	28,80	48,00	163,67	288,00
47,71	28,90	48,17	164,22	289,00
47,91	29,00	48,33	164,76	290,00
48,09	29,10	48,50	165,31	291,00
48,27	29,20	48,67	165,86	292,00
48,46	29,30	48,83	166,41	293,00
48,65	29,40	49,00	166,95	294,00
48,83	29,50	49,17	167,50	295,00
49,02	29,60	49,33	168,05	296,00
49,20	29,70	49,50	168,60	297,00
49,39	29,80	49,67	169,14	298,00
49,58	29,90	49,83	169,69	299,00
49,76	30,00	50,00	170,24	300,00
49,94	30,10	50,17	170,79	301,00
50,14	30,20	50,33	171,33	302,00
50,32	30,30	50,50	171,88	303,00
50,50	30,40	50,67	172,43	304,00
50,69	30,50	50,83	172,98	305,00
50,88	30,60	51,00	173,52	306,00
51,06	30,70	51,17	174,07	307,00
51,25	30,80	51,33	174,62	308,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
51,43	30,90	51,50	175,17	309,00
51,62	31,00	51,67	175,71	310,00
51,81	31,10	51,83	176,26	311,00
51,99	31,20	52,00	176,81	312,00
52,18	31,30	52,17	177,35	313,00
52,37	31,40	52,33	177,90	314,00
52,55	31,50	52,50	178,45	315,00
52,73	31,60	52,67	179,00	316,00
52,93	31,70	52,83	179,54	317,00
53,11	31,80	53,00	180,09	318,00
53,29	31,90	53,17	180,64	319,00
53,48	32,00	53,33	181,19	320,00
53,67	32,10	53,50	181,73	321,00
53,85	32,20	53,67	182,28	322,00
54,04	32,30	53,83	182,83	323,00
54,22	32,40	54,00	183,38	324,00
54,41	32,50	54,17	183,92	325,00
54,60	32,60	54,33	184,47	326,00
54,78	32,70	54,50	185,02	327,00
54,96	32,80	54,67	185,57	328,00
55,16	32,90	54,83	186,11	329,00
55,34	33,00	55,00	186,66	330,00
55,52	33,10	55,17	187,21	331,00
55,71	33,20	55,33	187,76	332,00
55,90	33,30	55,50	188,30	333,00
56,08	33,40	55,67	188,85	334,00
56,27	33,50	55,83	189,40	335,00
56,45	33,60	56,00	189,95	336,00
56,64	33,70	56,17	190,49	337,00
56,83	33,80	56,33	191,04	338,00
57,01	33,90	56,50	191,59	339,00
57,19	34,00	56,67	192,14	340,00
57,39	34,10	56,83	192,68	341,00
57,57	34,20	57,00	193,23	342,00
57,75	34,30	57,17	193,78	343,00
57,95	34,40	57,33	194,32	344,00
58,13	34,50	57,50	194,87	345,00
58,31	34,60	57,67	195,42	346,00
58,50	34,70	57,83	195,97	347,00
58,69	34,80	58,00	196,51	348,00
58,87	34,90	58,17	197,06	349,00
59,06	35,00	58,33	197,61	350,00
59,24	35,10	58,50	198,16	351,00
59,43	35,20	58,67	198,70	352,00
59,62	35,30	58,83	199,25	353,00
59,80	35,40	59,00	199,80	354,00
59,98	35,50	59,17	200,35	355,00
60,18	35,60	59,33	200,89	356,00
60,36	35,70	59,50	201,44	357,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
60,54	35,80	59,67	201,99	358,00
60,73	35,90	59,83	202,54	359,00
60,92	36,00	60,00	203,08	360,00
61,10	36,10	60,17	203,63	361,00
61,29	36,20	60,33	204,18	362,00
61,47	36,30	60,50	204,73	363,00
61,66	36,40	60,67	205,27	364,00
61,85	36,50	60,83	205,82	365,00
62,03	36,60	61,00	206,37	366,00
62,21	36,70	61,17	206,92	367,00
62,41	36,80	61,33	207,46	368,00
62,59	36,90	61,50	208,01	369,00
62,77	37,00	61,67	208,56	370,00
62,97	37,10	61,83	209,10	371,00
63,15	37,20	62,00	209,65	372,00
63,33	37,30	62,17	210,20	373,00
63,52	37,40	62,33	210,75	374,00
63,71	37,50	62,50	211,29	375,00
63,89	37,60	62,67	211,84	376,00
64,08	37,70	62,83	212,39	377,00
64,26	37,80	63,00	212,94	378,00
64,45	37,90	63,17	213,48	379,00
64,64	38,00	63,33	214,03	380,00
64,82	38,10	63,50	214,58	381,00
65,00	38,20	63,67	215,13	382,00
65,20	38,30	63,83	215,67	383,00
65,38	38,40	64,00	216,22	384,00
65,56	38,50	64,17	216,77	385,00
65,75	38,60	64,33	217,32	386,00
65,94	38,70	64,50	217,86	387,00
66,12	38,80	64,67	218,41	388,00
66,31	38,90	64,83	218,96	389,00
66,49	39,00	65,00	219,51	390,00
66,68	39,10	65,17	220,05	391,00
66,87	39,20	65,33	220,60	392,00
67,05	39,30	65,50	221,15	393,00
67,23	39,40	65,67	221,70	394,00
67,43	39,50	65,83	222,24	395,00
67,61	39,60	66,00	222,79	396,00
86,95	50,00	83,33	279,72	500,00
235,67	130,00	216,67	717,66	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.127,65 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

06A03796

DECRETO 6 aprile 2006.

Fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006, che fissa nell'allegata tabella *A*, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 1º aprile 2006;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 93,11% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel primo trimestre 2006, corrispondente in valore assoluto a 160,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,20 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,60 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 2.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105

ALLEGATO

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
GEORGE KARELIAS AND SONS	Confezione astuccio da 20 pezzi	157,50	160,00	3,20
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
OMNI GOLD KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	156,00	160,00	3,20
OMNI SILVER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	156,00	160,00	3,20
QUEST 1	Confezione astuccio da 20 pezzi	156,00	160,00	3,20
QUEST 2	Confezione astuccio da 20 pezzi	156,00	160,00	3,20
QUEST 3	Confezione astuccio da 20 pezzi	156,00	160,00	3,20
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROCKIES BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONHILL LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WALTER WOLF LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20

==

06A03797

DECRETO 7 aprile 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto nunistenale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.640 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 12 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto tennine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 34 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03794

DECRETO 7 aprile 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2021, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.640 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio e 8 marzo 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 12 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03795

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Petritaj Arshin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Petritaj Arshin, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità «Vertetim Shkolle» conseguito in Albania, presso l'Accademia militare «Skenderbej» (Ginnasio) di Tirana, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legisla-

tivo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna il 25 ottobre 2003 con scadenza il 28 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Petritaj Arshin, nato il 7 marzo 1949 a Korçe (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A03696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Marino Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 16 giugno 2003, con il quale il laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale, dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, per l'intero territorio nazionale anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n 161 14 luglio 1986 SO n 58 METODO XXXVII
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20C e densità relativa	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Metanolo	UNI 10633 1999
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 allegato 6
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Sostanze fenoliche totali	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n 161 14 luglio 1986 SO n 58 METODO XXXV
Titolo alcolimetrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/90 allegato 3
Titolo alcolimetrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

06A03692

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata fino al 28 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03689

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino 24 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo, ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 giugno 2005, protocollo n. 62392;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03690

DECRETO 3 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 29 novembre 2005 con i quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 29 aprile 2005;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo n. 62142;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03691

DECRETO 3 aprile 2006.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 26 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Casatella Trevigiana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota della Commissione UE del 7 novembre 2005, numero di protocollo AGR 27860, con la quale vengono richieste ulteriori informazioni riguardanti la domanda di registrazione della denominazione Casatella Trevigiana;

Vista la nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004 alla denominazione «Casatella Trevigiana», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche organolettiche.

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche.

Umidità	53% - 60%	
Grasso	18% - 25%	sul tal quale
Proteine	>12%	sul tal quale

Caratteristiche fisiche.

Forma	Cilindrica	
Peso	Forma grande	1,8 kg - 2,2 kg
	Forma piccola	0,25 kg- 0,70 kg
Diametro	Forma grande	18 cm - 22 cm
	Forma piccola	8 cm - 12 cm
Scalzo	Forma grande	5 cm - 8 cm
	Forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

CARATTERISTICHE DEL LATTE.

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:

Grasso Superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

Nell'alimentazione delle bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP, la sostanza secca apportata dai foraggi deve provenire per almeno il 70% dalla zona di produzione definita nell'art. 3, è inoltre vietato l'uso dei seguenti alimenti, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro. Tali prodotti, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire per non più del 50% da mangimi e almeno per il 50% da foraggi.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.

FASI DELLA TRASFORMAZIONE.

Pastorizzazione.

È ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di Casatella Trevigiana DOP effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70°C e i 75°C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte.

Riscaldamento.

Il latte va portato alla temperatura di coagulazione, 34ºC - 40ºC, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

Acidificazione.

Avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista all'art. 3 del presente disciplinare. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.

Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie *Streptococcus thermophilus* e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *lactis*.

Caratteristiche degli innesti: il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65ºC e 68ºC, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

Coagulazione.

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34ºC e 40ºC.

Prima rottura della cagliata.

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta.

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

Seconda rottura della cagliata.

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.

La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.

Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura.

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25ºC e 40ºC.

In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

Salatura.

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16º-20º Baumé, con temperatura compresa tra 4ºC e 12ºC, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0.8 % - 1.2% della massa.

I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

Maturazione.

Da effettuarsi in cella a 2ºC-8ºC, per 4-8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. È ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

Confezionamento.

La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.

Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicità, la rintracciabilità, il controllo e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente Disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.

In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione,

ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7.

Organi di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il Formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore è presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» è di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.».

Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde

- Pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%
- Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%
- Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%

Colore blu

- Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

06A03693

DECRETO 3 aprile 2006.

Autorizzazione al laboratorio Associazione Granaria di Milano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 marzo 2006 dal laboratorio Associazione Granaria di Milano, ubicato in Rozzano (Milano), via Isonzo n. 20, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA-European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Associazione Granaria di Milano, ubicato in Rozzano (Milano), via Isonzo n. 20, nella persona del responsabile dott. Luigi Rusinenti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII
Acidi grassi trans-isomeri	COI/T. 20/Doc n. 17 rev.: 1 2001
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Composizione degli acidi grassi	COI/T. 20/Doc n. 24 rev 2001 + ISO 5508: 1990
Composizione e contenuto di steroli	COI/T. 20 / Doc n. 10 rev 2001
Contenuto di cere	COI/T. 20/Doc N 18 rev. 2: 2003
Eritrodiolo	IUPAC n 2431 Ed 17 th 1987
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto	COI/T. 20 / Doc n. 19 rev 2001
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Solventi alogenati	Reg. CEE 2568/1991 allegato XI
Stereni	COI/T. 20 / Doc n. 16 rev 2001
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Stigmastadieni	COI/T. 20 / Doc n. 11 rev 2001
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Triacilgliceroli con ECN 42	COI/T. 20 / Doc n. 20 rev 2001

06A03694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto 30 dicembre 2005, recante: «Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile»

Si comunica che il decreto 30 dicembre 2005, individuante i regimi derogatori rispetto al requisito della prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2006, è stato registrato dalla Corte dei conti il 5 aprile 2006, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 12.

06A03831

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-089) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 1 5 *

€ **1,00**